

Spett.le

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente

Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling

Corso di Porta Vittoria, 27

20122 Milano

e-mail: infrastrutture@arera.it

Prot. n. 0009037/19 del 2 dicembre 2019

Documento per la consultazione 457/2019/R/EEL 12 novembre 2019

***Aggiornamento infra-periodo della regolazione output-based della qualità dei servizi di
distribuzione e trasmissione dell'energia elettrica***

Orientamenti finali

Osservazioni generali

OSSERVAZIONI GENERALI

Nell'esprimere un generale apprezzamento per gli orientamenti finali espressi dall'Autorità che tengono conto di molte delle osservazioni fatte pervenire dagli operatori e loro associazioni relativamente all'aggiornamento della regolazione della qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica nel semiperiodo di regolazione 2020-2023, Acea, in rappresentanza di areti SpA, impresa distributrice del Gruppo, riporta di seguito ulteriori osservazioni sul tema.

OSSERVAZIONI SPECIFICHE

S1. Come dovrebbe essere costruito l'indicatore, basato su dati relativi al 2018-19, per selezionare gli ambiti territoriali ai quali accordare una posticipazione al 2025 del termine ultimo per il raggiungimento dei livelli obiettivo (cfr punto 3.12)?

S2. Si ritiene che possano sussistere ulteriori criteri rispetto a quello indicato al punto 3.12, e comunque oggettivi e identificabili ex-ante, per selezionare ambiti territoriali ai quali accordare la posticipazione al 2025 del termine ultimo per il raggiungimento dei livelli obiettivo?

S3. Quali elementi potrebbero essere assunti allo scopo di verificare l'effettivo avanzamento delle autorizzazioni necessarie per la cantierizzazione degli sviluppi previsti di capacità di trasformazione AT/MT, in mancanza del quale la posticipazione verrebbe revocata?

Gli ambiti territoriali che maggiormente potrebbero aver necessità di una posticipazione al 2025 del termine ultimo per il raggiungimento dei livelli target potrebbero essere identificati tra gli ambiti critici (aventi i livelli degli indicatori di numero e durata superiori di oltre 1,5 volte il livello obiettivo fissato da Arera) e/o tra gli ambiti urbani ad altissima concentrazione.

Laddove infatti i livelli degli indicatori di numero e durata siano particolarmente lontani dai livelli obiettivo, il DSO dovrebbe programmare ed eseguire numerosi interventi volti alla riduzione dei suddetti indicatori e quest'ultima non risulterebbe probabilmente apprezzabile nel breve periodo per la numerosità degli interventi da porre in essere. Inoltre, areti risente delle difficoltà operative legate alla realtà urbana in cui opera, in particolare nel centro storico di Roma, nonché dei lunghi tempi legati all'ottenimento dei numerosi vincoli autorizzativi necessari all'esecuzione degli interventi. Ogni nuova opera o ristrutturazione significativa sul territorio di Roma Capitale, deve tener conto della verifica e rispetto di molteplici vincoli amministrati da Organi diversi ed indipendenti che si sovrappongono in molti casi, richiedendo una procedura autorizzativa complessa e articolata che si conclude nei casi positivi con il rilascio dei relativi nulla osta. I vincoli principali per frequenza e rilevanza, in termini di restrizioni e prescrizioni, sono i vincoli paesaggistici collegati alla città storica, vincoli di tipo archeologico (puntuale o areale), vincoli ambientali legati alla diffusa presenza di parchi protetti (regionali, statali, ville storiche) presenti nella periferia ma anche nelle aree centrali della città tutelati dal "MiBAC" (Ministero per le Attività Culturali), le fasce di rispetto dei corsi delle acque pubbliche (tutela paesaggistica di competenza "MiBAC" e idrogeologica di competenza CMRC "Città Metropolitana di Roma Capitale"). In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni potrebbe rivelarsi anche necessario rivalutare gli interventi previsti.

La verifica dell'effettivo avanzamento delle attività che risentono dei suddetti vincoli potrebbe essere effettuata mediante consuntivazione ad Arera dello stato avanzamento degli iter autorizzativi cui tali attività sono soggette.

S4. Si condividono i meccanismi della regolazione speciale per ambiti critici, ovvero con livelli di numero e durata di interruzione peggiori di una volta e mezzo il livello obiettivo? Se no, per quali aspetti specifici e con quali motivazioni?

Non si hanno ulteriori osservazioni rispetto a quanto già esposto per la precedente consultazione sul tema.

S5. Si condividono i criteri della regolazione per esperimenti indicati al punto 4.9 del presente documento di consultazione, oltre a quelli indicati al punto 4.5 del documento di consultazione 287/2019, per favorire il miglioramento della continuità del servizio tramite soluzioni innovative in aree critiche? Se no, per quali aspetti specifici e con quali motivazioni?

Si condividono i criteri generali indicati da ARERA in entrambi i DCO. Ad avviso della scrivente e come già espresso nelle osservazioni al documento di consultazione 287/19, la regolazione deve comunque tener conto che le imprese nel mettere in atto esperimenti regolatori compiono degli sforzi che, anche in caso di obiettivi parzialmente realizzati, devono essere incentivati attraverso meccanismi premianti che prevedano che non venga determinata alcuna forma di penalizzazione per l'impresa distributrice anche qualora il risultato non venisse raggiunto pienamente. A titolo esemplificativo, si potrebbe ipotizzare la fissazione di un livello obiettivo con opportune franchigie entro le quali sia previsto il riconoscimento di un premio parziale ovvero il mancato riconoscimento del premio contestualmente alla non applicazione delle penali. In alternativa, potrebbero essere individuate delle fasce di applicazione di premi e penali in base al posizionamento del valore finale degli indicatori di qualità rispetto al livello di partenza e al livello obiettivo.

Si ribadisce inoltre che, analogamente a quanto avviene per la regolazione vigente, anche per gli esperimenti regolatori gli eventi di carattere eccezionale non dovrebbero essere considerati ai fini della valorizzazione degli indicatori di qualità.

S6. Si condivide il meccanismo di riduzione dei premi, per imprese con più ambiti, in caso di conseguimento di penalità ripetute? Se no, per quali motivazioni?

S7. Si ritiene che si debba introdurre una soglia dimensionale e/o geografica per l'applicazione di tale meccanismo, per evitare di discriminare le imprese più piccole a seconda che operino su uno o più ambiti?

S6 In generale, si ritiene che le imprese di distribuzione operino già per il raggiungimento di livelli obiettivo particolarmente sfidanti. Il loro mancato raggiungimento, in alcune aree ed ambiti, non può essere letto esclusivamente come frutto di meri calcoli bensì come frutto anche di altre condizioni (vincoli autorizzativi,

architettonici, ...) che non permettono il raggiungimento dell'obiettivo. E' di tutta evidenza, infatti, che l'impresa di distribuzione abbia un interesse diretto al miglioramento del servizio.

Pertanto, pur non condividendo, il proposto meccanismo di riduzione dei premi, si potrebbe ritenere accettabile una ipotesi di sua introduzione considerando i risultati conseguiti dalla singola impresa in contesti geografici diversi e raggruppati a livello provinciale/regionale. Ad esempio, valutare l'ipotesi di riduzione dei premi nel caso in cui in un ambito provinciale/regionale l'impresa consegua premi mentre in un altro ambito provinciale/regionale risultino applicabili le penali per almeno due periodi consecutivi.

S7 Si ritiene che la eventuale comparazione dei risultati in ambiti provinciali/regionali renderebbe equa l'applicazione del meccanismo anche nei confronti delle piccole imprese di distribuzione.

S8. Si condividono gli interventi prospettati di modifica delle franchigie relative al livello obiettivo della durata delle interruzioni (cfr. punto 5.2)? Se no, per quali motivazioni?

S9. Si ritiene che la franchigia in aumento al livello obiettivo debba essere incrementata anche per il numero delle interruzioni? Motivare le risposte.

S10. Si ritiene utile riaprire i termini per la scelta delle imprese distributrici in relazione in relazione all'inclusione negli indicatori DI e NI delle interruzioni dovute a cause esterne?

S8 Come illustrato in osservazioni del precedente DCO, si ritiene che i livelli obiettivo raggiunti siano già ad un livello elevato migliorabile solo con l'ulteriore notevole impiego di risorse. Si esprime, quindi, apprezzamento per la disponibilità dell'Autorità di confermare le franchigie operanti nel semiperiodo 2016-2019 anche per il semiperiodo 2020-2023. Analogamente si apprezza la proposta maggiorazione di franchigia per gli ambiti con maggiore densità di utenza.

S9 Si ritiene che anche la franchigia del livello obiettivo del numero delle interruzioni debba essere proporzionalmente incrementata in analogia con quello della durata. Anche se gli investimenti che vengono posti in essere per il raggiungimento dei due livelli obiettivo possono essere di natura diversa, entrambi collaborano tra loro per il raggiungimento del miglior livello di qualità di servizio erogabile.

S10 Non si hanno considerazioni da evidenziare.

S11. Si condivide il meccanismo di sterilizzazione dall'indicatore del numero di interruzioni della quota parte di interruzioni brevi dovute ad un elevato di numero di fulminazioni al suolo (cfr Appendice A)? Se no, per quali motivazioni?

Non si hanno considerazioni da evidenziare relativamente alle fulminazioni al suolo.

Relativamente al PCP, si apprezza la volontà del regolatore di affinare la metodologia precedentemente proposta prevedendo periodi di 6 ore con passo da 3 ore. Tuttavia, non si ritiene condivisibile eliminare la

finestra temporale di 3 ore in anticipo e di 3 ore in ritardo rispetto al periodo di 6 ore poiché, come già segnalato nella precedente consultazione, il metodo statistico del PCP non riesce ad intercettare fenomeni evidentemente perturbati che si possono replicare nell'arco della giornata in fasce orarie non sempre contigue e, a maggior ragione, l'eliminazione delle 3 ore in anticipo e in ritardo non farebbe che amplificare tale effetto.

Si suggerisce infine, di valutare l'ipotesi di prevedere periodi di 6 ore con passo da 1 ora, sempre mantenendo la finestra temporale di 3 ore in anticipo e di 3 ore in ritardo rispetto al periodo di 6 ore, per favorire l'intercettazione dei periodi affetti da condizioni perturbate.

S12. Si condividono gli interventi prospettati di riesame di altri aspetti della regolazione della qualità del servizio? Se no, per quali motivazioni?

Si condividono gli orientamenti in relazione:

- all' "Applicazione del CTS per utenti MT con trasformazione sul palo e potenza disponibile inferiore a 100 kW che non hanno richiesto la trasformazione in BT";
- all' "Utilizzo del montante disponibile presso il Fondo Utenti MT e osservabilità dei flussi di potenza e dello stato delle risorse diffuse sulle reti MT e regolazione della tensione delle reti di distribuzione MT";
- allo "Standard di durata delle interruzioni per singolo cliente e revisione delle condizioni di erogazione degli indennizzi automatici a carico del Fondo eventi eccezionali", laddove si propone il riconoscimento di un solo indennizzo ad utente con un tetto massimo e che tale singolo indennizzo sia a carico del FEE.

Per quanto riguarda, invece il "Rafforzamento e maggiore pubblicità dell'esame comparativo delle interruzioni, con estensione ai buchi di tensione", si ritiene che il miglior risultato per ottenere una corretta pubblicità e comparazione dei dati sia ottenibile mediante la loro pubblicazione, direttamente da parte dell'Autorità nel proprio sito, a cui i siti delle imprese di distribuzione potrebbero collegare un link specifico.

S13. Si condividono gli interventi prospettati di aggiornamento delle regole di registrazione delle interruzioni? Se no, per quali motivazioni?

Non si hanno considerazioni da evidenziare.

S14. Si condivide l'ipotesi di limitare il premio per un intervento di incremento della resilienza ad un valore massimo pari al costo dell'intervento stesso? Se no, per quali motivazioni?

Trattandosi di un intervento che non altera il riconoscimento previsto al termine del triennio di applicazione del piano di resilienza, pur introducendo una modifica alla regolazione successivamente alla presentazione da parte dei DSO, si condivide l'ipotesi prospettata da Arera.

S15. Si condividono gli orientamenti complessivi dell'Autorità in materia di aggiornamento della regolazione output-based della qualità del servizio di trasmissione? Se no, per quali motivazioni?

Non si hanno considerazioni da evidenziare.

